



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Prot.n.2854 del 11/02/2015

Designazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A.Mirri" quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Limone di Siracusa", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 96 della Commissione del 3 febbraio 2011 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Limone di Siracusa";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 14 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 49 del 28 febbraio 2012, con il quale l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A.Mirri" con sede in Palermo, Via Gino Marinuzzi n.3, è stato designato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Limone di Siracusa";

Vista la nota del 9 febbraio 2015 con la quale il "Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP" ha comunicato la conferma dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A.Mirri" quale organismo di controllo della denominazione protetta "Limone di Siracusa", ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n.1151/2012;

Considerato che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A.Mirri" risulta operare con un piano dei controlli tuttora vigente;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

Visto il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

D E C R E T A:

Articolo 1

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A.Mirri", con sede in Palermo, Via Gino Marinuzzi n.3, è designato quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta "Limone di Siracusa", registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 96 del 3 febbraio 2011.

Articolo 2

La presente designazione comporta l'obbligo per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A.Mirri" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Articolo 3

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A.Mirri" non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta "Limone di Siracusa", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A.Mirri" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca della designazione concessa.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 4

1. La designazione di cui all'art 1 decorre dal 14 febbraio 2015 ed ha validità triennale.
2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A.Mirri" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.
3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A.Mirri" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Articolo 5

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A.Mirri" comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Limone di Siracusa", delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.
2. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A.Mirri" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Limone di Siracusa" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Articolo 6

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A.Mirri" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

F.to Il Direttore Generale
(Dott. Roberto Tomasello)